



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 gennaio 2011 (28.01)
(OR. en)**

**17895/2/10
REV 2**

PUBLIC 90

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – OTTOBRE 2010

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nell'ottobre 2010;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Accesso ai documenti del Consiglio: Registro pubblico](#).

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "[Verbali del Consiglio](#)").

ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO

NELL'OTTOBRE 2010

**Adozione di atti legislativi in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 6-7 ottobre 2010)**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
PE-CONS 58/10

3034^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 7 e 8 ottobre 2010

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 1–7

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto
GU L 268 del 12.10.2010, pagg. 1–18

2010/616/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale
GU L 271 del 15.10.2010, pag. 3

Decisione 2010/603/PESC del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa a ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
GU L 265 dell'8.10.2010, pagg. 15–16

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in materia di EUROFISC istituito ai sensi dal capo X del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto
GU C 275 del 12.10.2010, pagg. 4–5

Conclusioni del Consiglio sul follow up dell'applicazione degli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale
13403/1/10 REV 1

2010/649/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
GU L 287 del 4.11.2010, pagg. 50–51

Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
GU L 287 del 4.11.2010, pagg. 52–67

2010/621/UE: Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali
GU L 273 del 19.10.2010, pagg. 2–3

2010/622/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari
GU L 275 del 20.10.2010, pagg. 3–4

2010/620/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione
GU L 273 del 19.10.2010, p. 1–1

Decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
10843/10

Conclusioni del Consiglio su un partenariato pubblico-privato per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi
13485/10

3035^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA) tenutasi a Lussemburgo l'11 e 12 ottobre 2010

Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
GU L 327 dell'11.12.2010, pagg. 1–12

Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza
GU L 329 del 14.12.2010, pagg. 3–35

Decisione n. 938/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova
GU L 277 del 21.10.2010, pagg. 1–3

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva del Consiglio 2004/67/CE - Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 295 del 12.11.2010, pagg. 1–22

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE - Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 283 del 29.10.2010

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 295 del 12.11.2010, pagg. 23–34

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 PE-CONS 32/10 + COR 1 (fi) + REV 1 (cs) + REV 2 (sv) + REV 3 (pl) + REV 4 (it)

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE - Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 295 del 12.11.2010, pagg. 35–50

2010/623/UE: Decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2010 che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Banca d'Italia

GU L 275 del 20.10.2010, pag. 9

Conclusioni del Consiglio su "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo"

14944/10

Conclusioni del Consiglio - Accrescere l'interesse per i programmi di ricerca e innovazione dell'UE: la sfida della semplificazione

14980/10

Conclusioni del Consiglio sul varo delle iniziative di programmazione congiunta (IPC) su "Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici", "Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l'Europa" e "Un'alimentazione sana per una vita sana"

14976/10

3036ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 14 ottobre 2010

Direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

GU L 275, 20.10.2010, pagg. 1–2

Decisione del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati nel quadro del protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonofera
13480/10

Conclusioni del Consiglio sulla preparazione della decima riunione della conferenza delle Parti (COP 10) della convenzione sulla diversità biologica (CBD) (Nagoya, 18 - 29 ottobre 2010)
14161/10

Conclusioni del Consiglio sull'analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
14979/10

Conclusioni del Consiglio sulla preparazione della 16ª sessione della conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della 6ª sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 6) (Cancún, 29 novembre - 10 dicembre 2010)
14957/10

3037ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2010

Posizione del Consiglio del 15 ottobre 2010 sulla lettera rettificativa n. 1 del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011
15000/10

Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)
14146/10

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro
14030/10

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro
14031/10

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2010 della Corte dei conti europea (a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE): "Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?"
12760/3/10 REV 3

Decisione 2010/619/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)
GU L 272 del 16.10.2010, pag. 19

Decisione di esecuzione del Consiglio del 15 ottobre 2010 che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 294 del 12.11.2010, pagg. 12–13

3038ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Lussemburgo il 19 ottobre 2010

2010/655/UE: Decisione del Consiglio del 19 ottobre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

GU L 285 del 30.10.2010, pagg. 1–3

Conclusioni del Consiglio sul tema "Garantire la futura efficienza ed efficacia della spesa pubblica per l'istruzione terziaria"

14638/10

Conclusioni del Consiglio sulla rassegna di migliori pratiche del CPE

14613/10

3039ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 21 ottobre 2010

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

GU L 306 del 23.11.2010, pag. 35

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

GU L 306 del 23.11.2010, pag. 8

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

GU L 306 del 23.11.2010, pag. 1

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
GU L 306 del 23.11.2010, pag. 14

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
GU L 306 del 23.11.2010, pag. 21

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
GU L 306 del 23.11.2010, pag. 28

2010/707/UE: Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione
GU L 308 del 24.11.2010, pagg. 46–51

Conclusioni del Consiglio sulla governance della strategia europea per l'occupazione nel contesto di Europa 2020 e del semestre europeo
15590/10

3040^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2010

Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
GU L 282 del 28.10.2010, pagg. 24–28

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese
GU L 282 del 28.10.2010, pagg. 1–23

Regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle azzorre e di madera
GU L 285 del 30.10.2010, pagg. 4–8

*Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Valutazione dell'applicazione della misura relativa al pensionamento anticipato
Articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari e articolo 39 del regime applicabile agli
altri agenti delle Comunità europee*
14699/10

Conclusioni del Consiglio sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea
15305/2/10 REV 2

**3041ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo
il 25 ottobre 2010**

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali
14373/10

DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie
13752/10

DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra
13756/10

DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra
13760/10

Conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia
15014/10

Conclusioni del Consiglio sull'Uzbekistan
14949/10 + COR 1 (fi)

Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali - Bosnia-Erzegovina
15129/10 REV 1

Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007
GU L 281 del 27.10.2010, pagg. 1–77

Decisione del Consiglio 2010/644/PESC recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC

GU L 281 del 27.10.2010, pagg. 81–95

Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 10–17

Decisione del Consiglio 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 18–28

Orientamenti riveduti sulla protezione dei civili nelle missioni e operazioni PSDC

15091/10

Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica moldova

15521/10

Conclusioni del Consiglio sul Sahel

15570/10

Conclusioni del Consiglio sul partenariato orientale

15520/10

3042^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 26 ottobre 2010

2010/739/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/021 IE/SR Technics, Irlanda)

GU L 318, 4.12.2010, pag. 36

Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2010)

15043/10

Procedura scritta conclusa il 29 ottobre 2010

Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

GU L 285, 30.10.2010, pagg. 28–32

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Adozione di atti legislativi in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 6-7 ottobre 2010) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità 3034^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 7 e 8 ottobre 2010 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio rileva che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri devono dare attuazione alla direttiva nell'ordinamento nazionale entro un termine di 36 mesi a decorrere dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale. Il Consiglio esorta gli Stati membri ad attuare la direttiva il più presto possibile entro detto termine. Il Consiglio dichiara che il termine di 36 mesi per l'attuazione di questa direttiva non costituisce un precedente ai fini della fissazione dei termini per l'attuazione che dovranno essere concordati per le altre misure da adottare sulla scorta della "tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali"¹. (1) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.	PE-CONS 58/10 PE-CONS 27/10	Non applicabile Maggioranza qualificata	Non applicabile Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto	12193/10 + COR 1 (pl) + COR 2 (de) + COR 3 (fr) + REV 1 (es) + REV 2 (nl)	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Consiglio sul Capo VIII Il Consiglio dichiara che le disposizioni di questo capo contemplano anche i "controlli multilaterali" cui è fatto riferimento nell'articolo 2 della decisione 1482/2007/CE dell'11 dicembre 2007 (decisione Fiscalis 2013). Dichiarazione della Commissione sul Capo X La Commissione s'impegna ad indire entro breve la prima riunione del gruppo EUROFISC. La Commissione offrirà altresì sostegno tecnico e logistico a EUROFISC, in particolare: fornisce sostegno tecnico per garantire il flusso di informazioni con mezzi elettronici rapidi e sicuri (rete CCN/CSI o qualsiasi altra futura rete informatica); indice le riunioni degli ambiti di attività di EUROFISC chieste dai loro coordinatori, così come le riunioni del gruppo EUROFISC. Dichiarazione del Consiglio sul Capo X Il Consiglio dichiara che EUROFISC si avvarrà del trasferimento di esperienze e conoscenze dalle reti EUROCANET e AUTOCANET, meccanismi di cooperazione multilaterale sviluppati dall'amministrazione tributaria belga.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3035^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA) tenutasi a Lussemburgo l'11 e 12 ottobre 2010 Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato Dichiarazione delle delegazioni portoghese e cipriota Le proposte di modifica della direttiva relativa al prospetto mirano a limitare gli oneri imposti alle società, in particolare alle piccole e medie imprese. L'obiettivo è certamente lodevole ma non dovrebbe mettere a repentaglio la tutela degli investitori, principale finalità di detta direttiva, né il livello di armonizzazione già raggiunto tra gli Stati membri. In tale contesto, il Portogallo e Cipro ritengono che i potenziali effetti negativi dell'attuale proposta sui due summenzionati aspetti fondamentali della direttiva relativa al prospetto - la tutela degli investitori e l'armonizzazione tra gli Stati membri - debbano essere tenuti presenti nell'elaborazione delle misure di esecuzione e riesaminati attentamente dalla Commissione in occasione di ulteriori revisioni della direttiva.	PE-CONS 29/10 + REV 1 (nl)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza	PE-CONS 35/10	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della delegazione finlandese La Finlandia è del parere che l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva potrebbe comportare l'applicazione retroattiva della legislazione ai contratti privati, il che sarebbe in conflitto con l'interpretazione costante della protezione costituzionale della proprietà. La Finlandia applicherà pertanto il paragrafo tenendo conto dei principi necessari per garantire tale protezione costituzionale della proprietà. Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito prende atto delle modifiche apportate al trattamento delle obbligazioni garantite di cui all'allegato I, punto 2, lettere da ba), a bd), del testo di modifica. Tali modifiche incidono sulle disposizioni relative ai fattori di ponderazione del rischio attribuiti alle obbligazioni garantite e sull'inclusione delle cartolarizzazioni nei pool di obbligazioni garantite, il cui riesame doveva aver luogo entro dicembre 2010. I fattori di ponderazione del rischio sono stati resi permanenti e l'inclusione delle cartolarizzazioni è stata prorogata fino al 2013. In seguito all'accordo iniziale raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo, il consiglio direttivo della BCE si è detto gravemente preoccupato per l'inclusione delle cartolarizzazioni nei pool di obbligazioni garantite. Tenuto conto delle preoccupazioni espresse e dell'importanza di un quadro prudenziale sano per le banche dell'Unione europea, il Regno Unito ritiene che entrambe le questioni suesposte debbano essere riesaminate ufficialmente quanto prima e, in ogni caso, in tempo utile per le discussioni sulle proposte relative alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD4).			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova	PE-CONS 44/10 + REV 1 (bg, el, fr, hu, lt, mt, nl, pl, pt, ro, sl, sk) + REV 1 COR 1 (nl, lt)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione Il Consiglio e la Commissione confermano che i criteri di Genval, quali riveduti dal Consiglio Ecofin l'8 ottobre 2002, restano i principi sui quali dovrebbe continuare a basarsi ogni futura assistenza macrofinanziaria. Dichiarazione del Consiglio Nel dare il proprio accordo, il Consiglio desidera sottolineare il fatto che, tenuto conto della revisione generale della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa alla comitatologia, la prevista creazione di un comitato consultivo per sorvegliare l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia non costituisce un precedente per successive proposte legislative in materia. Il Consiglio è favorevole a ulteriori discussioni con il Parlamento europeo per convenire un approccio comune all'assistenza macrofinanziaria sulla scorta dei criteri di Genval, nella versione dell'8 ottobre 2002.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2010**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva del Consiglio 2004/67/CE	PE-CONS 30/10 + COR 1(en) + REV 1 (bg, cs, el, es, et, fr, ga, it, lt, pt, sv, lv, mt, sl, ro) + REV 2 (el) + REV 3 (it) + REV 4 (lt)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione dei Paesi Bassi I Paesi Bassi hanno preso nota dell'approvazione del regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e nutrono perplessità su una serie di aspetti derivanti da tale regolamento. In primo luogo, per un esportatore netto di gas naturale come i Paesi Bassi, l'elaborazione di politiche e misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento per quanto riguarda il gas dovrebbe rimanere una prerogativa nazionale. Il secondo aspetto concerne gli investimenti dei governi nell'infrastruttura del gas, compresi gli impianti GNL e di stoccaggio, che sono motivati da considerazioni inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento ma non sono necessari al mercato e possono falsare gravemente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale in quanto saranno fonte di concorrenza sleale e pregiudicano le iniziative del settore privato. I Paesi Bassi chiedono alla Commissione europea di seguire da vicino questo tipo di investimenti. In terzo luogo, i Paesi Bassi ritengono molto importante che siano stabilite prescrizioni chiare e ben definite affinché le imprese di gas naturale adottino le misure necessarie a garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti. Purtroppo, il regolamento non è chiaro al riguardo poiché la norma in materia di approvvigionamento è di natura aperta e non risulta con immediata chiarezza quale impresa o gruppo di imprese di gas naturale debba adottare le misure. Ne potrebbero derivare discussioni lunghe e laboriose a livello nazionale, per evitare le quali i Paesi Bassi dovrebbero poter operare le proprie scelte su tali questioni, senza interferenze della Commissione europea. Infine, i Paesi Bassi ritengono che le interconnessioni di gas a basso potere calorifico debbano essere esentate dagli obblighi in materia di flussi invertiti poiché per questo particolare tipo di gas il flusso invertito non contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas in Europa.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2010**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione sulla concorrenza in relazione al considerando 45 La Commissione ritiene che il riferimento alle distorsioni di concorrenza contenuto nel considerando 45 riguardi tutte le forme di restrizione di concorrenza, comprese in particolare le clausole restrittive dei contratti, quali ad esempio le clausole di destinazione. La Commissione conferma inoltre che l'applicazione dell'articolo 101 del TFUE alle condizioni di cui al considerando 45 sarà effettuata, laddove opportuno, dalla Commissione stessa o da una o più delle autorità competenti per la concorrenza degli Stati membri, in linea con quanto disposto dal regolamento 1/2003 del Consiglio. Dichiarazione della Commissione sulla sicurezza a lungo termine delle misure di approvvigionamento, comprese la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento del gas, la cooperazione regionale e la cooperazione internazionale in materia di efficienza energetica La Commissione sottolinea che la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento del gas è essenziale per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas dei singoli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme. Riconoscendo la necessità di sviluppare una strategia per la sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, entro la fine del 2010 la Commissione adotterà un pacchetto "infrastrutture energetiche" globale, nel quale si valuteranno le priorità per lo sviluppo di infrastrutture per il gas nei prossimi decenni e i progressi conseguiti nelle priorità individuate nel secondo riesame strategico della politica energetica. Il pacchetto "infrastrutture energetiche" individuerà gli strumenti e le misure per fornire incentivi agli investimenti nelle infrastrutture per il gas, in particolare includendo la diversificazione delle rotte di approvvigionamento, l'integrazione delle "isole del gas", i terminali per il gas naturale liquefatto (GNL) e le capacità di stoccaggio. Nel quadro delle iniziative regionali, la Commissione appoggia inoltre la stretta cooperazione tra le parti interessate a tutti i livelli, ossia gli Stati membri, le autorità di regolamentazione indipendenti, l'industria del gas e i consumatori. Nel 2010 la Commissione emetterà una comunicazione sulle iniziative regionali, allo scopo di fornire orientamenti su come progredire e sviluppare ulteriormente le iniziative di cooperazione regionale esistenti. Una stretta cooperazione a livello regionale è essenziale per realizzare un mercato dell'energia pienamente funzionante. La comunicazione sulle iniziative regionali avanzerà proposte su obiettivi comuni e migliori pratiche. Infine, la Commissione riconosce che l'efficienza energetica svolge un ruolo importante nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nel lungo termine. La Commissione continuerà a sviluppare una stretta cooperazione con i paesi terzi per promuovere l'efficienza energetica attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie di risparmio energetico, la ricerca sulle tecnologie ad alto rendimento energetico e la condivisione delle migliori pratiche, nel quadro del partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC) e di accordi bilaterali.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE	PE-CONS 34/10	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno	PE-CONS 33/10 + COR 1 (fi) + REV 1 (fr) + REV 2 (sl)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contro: SE astenuiti: PT, CZ
Dichiarazione della delegazione svedese La Svezia sostiene pienamente l'obiettivo del regolamento, cioè la limitazione del disboscamento illegale a livello globale. Non è in grado tuttavia per i motivi che seguono di sostenere la decisione del Consiglio relativa al fascicolo 2008/0198 (COD). La Svezia dubita che l'aggravio degli oneri amministrativi che il regolamento in oggetto comporta per un gran numero di imprese dell'UE sia proporzionato all'efficacia dell'azione di tale regolamento al fine di limitare il disboscamento illegale a livello globale. Il regolamento rischia di avere effetti sproporzionati per i paesi terzi e di provocare quindi distorsioni degli scambi. Dichiarazione della Repubblica ceca, della Finlandia, dell'Italia, della Lituania, del Lussemburgo, della Slovenia, della Svezia e della Romania Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri summenzionati si sforzeranno di minimizzare gli oneri amministrativi da esso causati e di agevolare la possibilità per gli operatori onesti di soddisfare i requisiti, tenendo conto in particolare della situazione delle piccole e medie imprese e relativi operatori. Dichiarazione del Portogallo L'imposizione di norme che possono comportare costi aggiuntivi per gli operatori economici, nel contesto della crisi globale che l'Europa e il mondo attraversano, può contribuire a indebolire il tessuto imprenditoriale e rendere meno competitivi i prodotti europei. Ciò ci induce a considerare con molta preoccupazione l'approvazione del regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno. Non si mettono in dubbio gli obiettivi soggiacenti, in particolare la lotta al disboscamento illegale, che sottoscriviamo, quanto piuttosto la sproporzione degli obblighi che il regolamento comporterà. Ciò è particolarmente preoccupante trattandosi di un settore composto in gran parte da PMI e, così come il Portogallo ha fatto iscrivere nel processo verbale del Consiglio al momento dell'adozione della posizione comune, si dovrebbe perseguire un regime semplificato per tali imprese.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2010**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 REV 4 (it)	PE-CONS 32/10 + REV 1 (cs) + REV 2 (sv) + REV 3 (pl) + REV 4 (it)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della delegazione italiana L'Italia rileva che il regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, nel testo adottato in seconda lettura dal Parlamento, si discosta in più punti ed in maniera sostanziale dalla posizione comune assunta dal Consiglio dell'ottobre del 2009. In particolare non si può fare a meno di rilevare che le modifiche apportate hanno enfatizzato l'incidenza prevalente degli obblighi di assistenza nel settore marittimo, mentre il settore delle vie navigabili interne appare escluso in larga parte, rendendo del tutto enfatiche le asserite finalità di tutela dei passeggeri in tutti i settori del trasporto comunitario. Alcuni aspetti del Regolamento non mancheranno di produrre effetti negativi sul settore marittimo nazionale, caratterizzato da esigenze di continuità territoriale verso le piccole e grandi isole del territorio italiano, da un elevato numero di piccole e medie imprese, da un'articolata struttura portuale ed insulare e da flussi non uniformi durante il corso dell'anno. Pur riconoscendo che il Regolamento rappresenta un'occasione per una effettiva elevazione della qualità dei servizi di trasporto marittimi comunitari ed il rafforzamento dei diritti dei passeggeri nell'ambito dei trasporti via mare e per vie interne navigabili, l'Italia sottolinea l'insoddisfazione per alcuni suoi aspetti, che non tengono conto della particolare struttura del settore italiano e di altri Paesi comunitari, a forte prevalenza di piccole e medie imprese, in prevalenza impiegate in trasporti misti di merci e passeggeri con auto al seguito, spesso a carattere stagionale, già fortemente provato dalla recente crisi ed impegnato in una delicata fase di ristrutturazione (privatizzazione). Costituisce infatti motivo di preoccupazione il non aver voluto escludere espressamente le unità esclusivamente o prevalentemente dedicate al trasporto merci, con conseguente eccessivo ampliamento del campo di applicazione (fino ad includere le imbarcazioni certificate per il trasporto di oltre 12 passeggeri), la rigidità di alcune disposizioni relative alla fornitura di assistenza (che si attivano in caso di ritardo superiore a 90 minuti dall'orario previsto di partenza), la mancata inclusione delle circostanze eccezionali per l'attivazione di alcune deroghe per la prestazione dell'assistenza: tali prescrizioni comporteranno ingenti oneri aggiuntivi in un settore che già presenta tratti recessivi. Gli aspetti sopra evidenziati rappresentano elementi problematici del regolamento, che nella più recente versione ha perso in chiarezza e applicabilità e per altro verso è divenuto uno strumento che andrà a gravare significativamente sui bilanci dei vettori interessati: non si può infatti ignorare o sottovalutare che saranno le imprese a sostenere i costi - diretti e indiretti - derivanti dall'applicazione del regolamento, con l'effettivo rischio di far scomparire dal mercato molti operatori del settore e limitare l'offerta di trasporto.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della delegazione greca La Repubblica ellenica sostiene pienamente e senza riserve gli obiettivi della proposta di regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, di particolare importanza per un paese marittimo come la Grecia in quanto rafforza e rende più efficace la tutela dei diritti dei numerosi passeggeri trasportati annualmente. Ciò nondimeno la Repubblica ellenica tiene a dichiarare che, a suo parere, la proposta di regolamento dovrebbe instaurare un maggiore equilibrio tra i diritti fondamentali dei passeggeri, che sono adeguatamente tutelati, e i giusti interessi dei vettori del trasporto marittimo (in particolare dei piccoli e medi vettori) i quali in determinati casi non attribuibili alla loro responsabilità (cause di forza maggiore, circostanze eccezionali) sono obbligati a sostenere costi eccessivi. Più concretamente la Repubblica ellenica è del parere che tra le dero ghe previste all'articolo 20, in particolare al paragrafo 3, dovrebbe figurare anche l'obbligo di offerta di un alloggio (articolo 17, paragrafo 2) in caso di circostanze eccezionali quali ad esempio le operazioni di ricerca e salvataggio, il trasporto di malati, incidenti relativi alla sicurezza della nave e dei passeggeri e attività per far fronte a esigenze di emergenza dei trasporti, che sono d'importanza essenziale per l'efficace funzionamento della densissima rete greca dei trasporti marittimi costieri. In questo contesto la Repubblica ellenica invita la Commissione europea a presentare quanto prima uno studio che valuti le conseguenze derivanti per gli Stati membri e i vettori dal recepimento e dall'applicazione del regolamento in esame.			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE	PE-CONS 36/10 + COR 1 (fi) + REV 1 (bg)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
3036^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 14 ottobre 2010			
Direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro	13936/10 + COR 1 (hu) + COR 2 (fi) + COR 3 (sl)	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3037^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2010 Posizione del Consiglio del 15 ottobre 2010 sulla lettera rettificativa n. 1 del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 Dichiarazione sulla lettera rettificativa n. 1/2011 Il Consiglio ricorda che è molto importante che l'istituzione del SEAE sia improntata al principio dell'efficacia in termini di costi mirante alla neutralità di bilancio. Il concetto di neutralità di bilancio va considerato nel contesto delle risorse all'interno del bilancio dell'UE, anche al momento della decisione su eventuali nuovi locali. Il Consiglio attende una relazione su un piano di incrementi di efficienza/riassegnazione all'inizio del 2011 che delinei le misure concrete da prendere a breve e medio termine per progredire verso la neutralità di bilancio e da sottoporre a un riesame periodico.	15000/10	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: PL

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3034^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 7 e 8 ottobre 2010 2010/616/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale 13377/10 Decisione 2010/603/PESC del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa a ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) 13720/10 Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in materia di EUROFISC istituito ai sensi dal capo X del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto 12569/1/10 REV 1 Conclusioni del Consiglio sul follow up dell'applicazione degli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale 13403/1/10 REV 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2010/649/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare 5942/10 Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 20, paragrafo 3 Il Consiglio e la Commissione sottolineano che le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3 hanno carattere eccezionale, legato al contesto del negoziato con il Pakistan. Esse non costituiscono un precedente per altri negoziati di accordi di riammissione comunitari, il cui esito dovrà escludere dal campo di applicazione una siffatta limitazione. Tali disposizioni devono inoltre essere interpretate nel senso di far ricadere l'onere della prova sulla persona che le invoca, la quale in tal caso deve provare l'ingresso nel territorio dello Stato richiedente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo. Le conseguenze dell'articolo 20, paragrafo 3, segnatamente per quanto riguarda l'effettiva riammissione dei propri cittadini esclusi dal campo di applicazione del presente accordo, saranno esaminate attentamente, in particolare nell'ambito del comitato misto per la riammissione. La Commissione, o qualsiasi Stato membro interessato, potrà inoltre rivolgersi agli organi competenti del Consiglio per qualunque difficoltà importante in questo settore, affinché siano previste le misure atte a risolverla. Dichiarazione della Francia sulla dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 2 La Francia prende atto della dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 2 e del fatto che tale dichiarazione mira a includere il rilascio del documento di viaggio entro il termine massimo di 30 giorni per rispondere a una domanda di riammissione presentata dalla Francia al Pakistan, in caso di accoglimento di tale domanda. L'applicazione così intesa della dichiarazione comune dovrà essere esaminata attentamente, in particolare nell'ambito del comitato misto per la riammissione. Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare 5942/10	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2010**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2010/621/UE: Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali 13657/10 + REV 1 (hu) 2010/622/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari 13658/10 + COR 1 (hu) 2010/620/UE: Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione 12710/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 10843/10 Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda con la Repubblica del Capo Verde l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato. Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti. Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri. Conclusioni del Consiglio su un partenariato pubblico-privato per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi 13485/10 3035ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA) tenutasi a Lussemburgo l'11 e 12 ottobre 2010 2010/623/UE: Decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2010 che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Banca d'Italia 12947/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio su "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo" 13930/10	
Conclusioni del Consiglio - Accrescere l'interesse per i programmi di ricerca e innovazione dell'UE: la sfida della semplificazione 14980/10	
Conclusioni del Consiglio sul varo delle iniziative di programmazione congiunta (IPC) su "Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici", "Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l'Europa" e "Un'alimentazione sana per una vita sana" 14976/10	
3036^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 14 ottobre 2010	
Decisione del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati nel quadro del protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonofera 13480/10	
Conclusioni del Consiglio sulla preparazione della decima riunione della conferenza delle Parti (COP 10) della convenzione sulla diversità biologica (CBD) (Nagoya, 18 - 29 ottobre 2010) 14161/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sull'analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 14192/10 Conclusioni del Consiglio sulla preparazione della 16^a sessione della conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della 6^a sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 6) (Cancún, 29 novembre - 10 dicembre 2010) 14957/10 3037^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2010 Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) 14146/10 Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro 14030/10 Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro 14031/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2010 della Corte dei conti europea (a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE): "Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?" 12760/3/10 REV 3 Decisione 2010/619/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) 13122/10 + COR 1 Decisione di esecuzione del Consiglio del 15 ottobre 2010 che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 13929/10 3038ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Lussemburgo il 19 ottobre 2010 2010/655/UE: Decisione del Consiglio del 19 ottobre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento 14476/10 Conclusioni del Consiglio sul tema "Garantire la futura efficienza ed efficacia della spesa pubblica per l'istruzione terziaria" 14638/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla rassegna di migliori pratiche del CPE 14613/10 3039^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 21 ottobre 2010 Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 11217/10 + REV 1 (nl) + REV 2 (pt) Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 11215/10 + COR 1 + REV 2 (pt) + REV 3 (nl) Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 11216/10 + REV 1 (nl) + REV 2 (lt) + REV 3 (pt)	Tutti gli Stati membri favorevoli eccetto: Astenuti: CZ, MT Tutti gli Stati membri favorevoli eccetto: Astenuti: CZ, MT Tutti gli Stati membri favorevoli eccetto: Astenuti: CZ, MT

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2010**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione delle delegazioni maltese e ceca

Malta e la Repubblica ceca riconoscono e appoggiano appieno l'obiettivo perseguito da queste decisioni del Consiglio riguardo allo Stato di Israele, all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e alla Repubblica di Croazia.

Sono, tuttavia, del parere che tali decisioni del Consiglio dovrebbero attuare i principi relativi al coordinamento della sicurezza sociale previsti dagli accordi di associazione e non dovrebbero eccedere il mandato né ampliare il campo di applicazione di siffatti accordi.

Tenuto conto che i rispettivi accordi di associazione non contengono una clausola di parità di trattamento, ritengono che l'inserimento dell'articolo 2 bis in queste decisioni del Consiglio vada al di là del campo di applicazione previsto.

Pertanto, Malta e la Repubblica ceca si astengono dal voto su tali decisioni del Consiglio.

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

11213/10 + REV 1 (nl) + REV 2 (pt)

Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

11211/10 + COR 1 (sl) + REV 1 (nl) + REV 2 (lt) + REV 3 (pt)

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 11214/10 + COR 1 + REV 2 (pt) + REV 3 (nl) 2010/707/UE: Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 14338/10 Dichiarazione di Cipro sul Considerando 8 Cipro sostiene appieno la concezione di fondo del considerando 8 della decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Tuttavia, per motivi di principio Cipro tiene a mettere agli atti che oltre alle varie strategie di uscita di cui al considerando 8 della decisione, dovrebbe esservi anche un riferimento all'esigenza di assicurare e salvaguardare la coesione sociale mediante queste misure proposte. Cipro ritiene che l'UE possa essere fedele al suo compito di agire come custode delle dimensione sociale dell'Europa solo assicurando che nell'attuare le riforme fiscali e macroeconomiche maggiormente necessarie e nel migliorare "le prestazioni del mercato del lavoro" sia pienamente rispettata l'esigenza di garantire la coesione sociale. Si tratta di un elemento essenziale non solo per sostenere il ruolo del Consiglio EPSCO ma anche per far sì che quest'ultimo abbia un ruolo più importante nella governance della strategia UE 2020. Cipro sostiene vigorosamente qualsiasi iniziativa che aumenti e rafforzi la coesione sociale degli Stati membri e la dimensione sociale dell'Unione e, sicuramente, la protezione dei cittadini. Ciò deve essere parte integrante di qualsiasi sforzo inteso a realizzare riforme sostenibili e macroeconomiche. Conclusioni del Consiglio sulla governance della strategia europea per l'occupazione nel contesto di Europa 2020 e del semestre europeo 14478/10	Tutti gli Stati membri favorevoli eccetto: Astenuti: UK

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3040ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese GU L 282, 28.10.2010, pagg. 24–28 Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese GU L 282, 28.10.2010, pagg. 1–23 Regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle azzorre e di madera GU L 285, 30.10.2010, pagg. 4–8	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Valutazione dell'applicazione della misura relativa al pensionamento anticipato Articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari e articolo 39 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee 14699/10 Dichiarazione della delegazione austriaca L'Austria dubita della neutralità di bilancio della misura relativa al pensionamento anticipato stabilita dall'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari e ritiene inoltre che questa misura non sia uno strumento regolare appropriato per la gestione delle risorse umane. L'Austria invita pertanto la Commissione a presentare entro metà 2011 una proposta legislativa intesa ad abrogare l'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari. Dichiarazione della Commissione La Commissione rileva che la relazione sul pensionamento anticipato presentata al Consiglio non contiene cifre sulle prospettive a lungo termine, dato che lo statuto dei funzionari non lo richiede. Pertanto, la Commissione non comprende che cosa induca il Consiglio a ritenere che la neutralità di bilancio non sia garantita nel lungo termine. La Commissione ricorda che la percentuale annuale del 10% è stata applicata solo in seguito alle circostanze eccezionali verificatesi dopo l'allargamento e che nulla induce a prevedere che questa percentuale massima sarà raggiunta sistematicamente negli anni futuri.	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea 15305/2/10 REV 2 Dichiarazione della Commissione La Commissione intende presentare il suo parere nel secondo semestre del 2011. Nella sua raccomandazione per il Consiglio a tale riguardo la Commissione baserà la propria valutazione sui criteri politici di Copenaghen e sulle condizioni previste per il processo di stabilizzazione e di associazione, nonché sulla piena cooperazione con l'ICTY e una buona cooperazione regionale. 3041^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2010 Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali 14373/10 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie 13752/10 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra 13756/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra 13760/10 Conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia 15014/10 Conclusioni del Consiglio sull'Uzbekistan 14949/10 + COR 1 (fi) Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali - Bosnia-Erzegovina 15129/10 Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 14062/10 + REV 1 (en) Decisione del Consiglio 2010/644/PESC recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC 14721/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea 14580/10	
Decisione del Consiglio 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia 14727/10	
Orientamenti riveduti sulla protezione dei civili nelle missioni e operazioni PSDC 15091/10	
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica moldova 15521/10	
Conclusioni del Consiglio sul Sahel 15570/10	
Conclusioni del Consiglio sul partenariato orientale 15520/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3042^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 26 ottobre 2010 2010/739/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/021 IE/SR Technics, Irlanda) 13898/10 Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2010) 15043/10 Procedura scritta conclusa il 29 ottobre 2010 Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio 15254/10	